

1

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA  
C.A.P. 30023 *Provincia di Venezia*  
**SETTORE 2° - AMMINISTRATIVO**

Prot. *14393 del 22/6/2014*

**BANDO DI GARA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BOSCO DELLE LAME C.I.G.: 2648106632.**

**QUESITO N° 1**

**La Sicilia, Regione ove risiede la nostra impresa, non dispone, per quanto a nostra conoscenza, di alcun patentino forestale né di documento equipollente. Possiamo partecipare alla gara?**

**RISPOSTA**

Il Bando di gara prevede quanto segue: 14) *Certificato di idoneità forestale. Come previsto dal capitolato speciale di appalto, trattandosi di interventi che comportano operazioni di taglio, allestimento ed esbosco di aree boschive, ai sensi di legge, è necessario il possesso del Certificato di idoneità forestale (patentino forestale) in corso di validità comprovante la propria capacità tecnica e direttiva nella esecuzione delle utilizzazioni boschive.*

*Le ditte provenienti da Regioni diverse dalla Regione Veneto, nonché da province autonome o da stati membri dell'Unione Europea dovranno essere in possesso di documento equipollente rilasciato dagli organi competenti del luogo ove hanno sede.*

L'obbligatorietà del patentino forestale per utilizzazioni boschive nel territorio regionale è prevista dalla deliberazione di G.R. del Veneto n 324 del 08/02/2000 (che rinvia al capitolato tecnico per le utilizzazioni boschive di cui alla deliberazione di GR n 69/1997) – allegata alla presente cui si rinvia – in attuazione della L.R. n 52/1978 nonché del RD 23 maggio 1924 n 827 (art. 67) e del DM 17/12/1945.

La necessità di tale requisito previsto dalla normativa vigente serve a far sì che la valutazione delle offerte avvenga tra ditte idonee ad eseguire i lavori oggetto del presente appalto.

La stessa deliberazione di G.R. n n 324 del 08/02/2000 prevede che *"il patentino o documento analogo già rilasciato alle Imprese dagli organismi competenti di altre Regioni o Paesi aderenti all'Unione Europea è valido anche per le utilizzazioni effettuate nell'ambito del territorio regionale"*

Ove pertanto l'impresa non sia in possesso di tale patentino, per partecipare alla gara, è tenuta a chiedere lo stesso o documento equipollente all'organismo competente della propria Regione.

Per informazioni sul patentino in Veneto, si può contattare la Regione Veneto – Servizio Forestale di Treviso, Via Tezzone n 2 (tel 0422657659).

Si allega, ad ogni buon conto, deliberazione di G.R n 324 del 08/02/2000 in merito alla procedura e al contenuto della richiesta per ottenere il patentino forestale.

Delibera 324 del 8 febbraio 2000 – Testo corrente  
L.R. 13.9.1978, n. 52, art. 23.  
Approvazione delle Procedure  
amministrative per il rilascio del  
patentino di idoneità forestale.

Il Vice presidente Avv. Bruno Canella, in qualità di Assessore alle Politiche del Settore Primario riferisce quanto segue:

Il Capitolato Tecnico per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà degli Enti, relativo ai soprassuoli governati a fustaia, approvato con DGR 14 gennaio 1997, n. 69, prevede che per l'effettuazione concreta delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco le ditte boschive siano provviste di un certificato di idoneità forestale comprovante la propria capacità tecnica e direttiva nella esecuzione delle utilizzazioni boschive.

Detto certificato viene rilasciato per effetto dell'articolo 67 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" che recita testualmente: "Quando trattasi di lavori d'arte o di nuove costruzioni, l'aspirante deve dimostrare la sua idoneità con la presentazione d'un attestato ....".

Per quanto concerne l'esecuzione di tagli nei soprassuoli di proprietà pubblica, pertanto, il certificato di idoneità forestale riveste significato solo qualora si configuri un rapporto tra Ente committente e impresa, nell'ambito della applicazione di un contratto stipulato anche ai sensi del Capitolato tecnico per le utilizzazioni forestali.

Esulano, da questa fattispecie, pertanto, i lavori di taglio, allestimento ed esbosco, che avvengano nell'ambito dell'esercizio del diritto d'uso civico, in cui siano i singoli cittadini ad effettuare in toto od in parte le varie fasi dell'utilizzazione.

Successivamente con D.M. 17.12.1945 è stato esteso l'obbligo della presentazione di apposito certificato di idoneità forestale anche per l'assunzione dei tagli dei soprassuoli boschivi di proprietà privata, con l'evidente intento di garantire la corretta esecuzione delle utilizzazioni indipendentemente dalla natura, pubblica o privata della proprietà.

In questo contesto il certificato di idoneità forestale assume un significato che va oltre il semplice aspetto amministrativo, ma diviene un ulteriore elemento di garanzia a difesa delle biocenosi forestali in cui l'entità e la complessità dell'utilizzazione assumono un ruolo fondamentale nel definire i casi in cui è necessario garantire la professionalità di chi è chiamato ad effettuare il taglio connesso alla pratica selvicolturale vera e propria.

Fermo restano che, nel caso di Enti la presentazione del certificato di idoneità forestale è sempre richiesta, indipendentemente dall'entità dell'utilizzazione, si ritiene, nell'intento di dare attuazione al D.M. 17.12.1945, di estendere l'obbligo, anche nel caso dei soprassuoli privati, della presentazione del certificato di idoneità forestale, nei casi in cui, in base all'articolo 23 della L.R. 52/78, l'utilizzazione sia superiore ai 100 mc. in fustaia ed ai 2,5 Ha. nel ceduo e qualora, in soprassuoli sensibili dal punto di vista forestale, a causa della complessità e delicatezza dell'utilizzazione, l'intervento di una ditta idonea, venga prescritto nel progetto speciale di taglio ovvero nei casi in cui tale prescrizione venga impartita direttamente dal S.F.R. competente.

Il certificato di idoneità forestale rappresenta un atto di assenso all'esercizio di determinate attività e come tale ricade a pieno titolo nella fattispecie di cui all'art. 12 del DPR 20 ottobre 1998, n. 403, in base al quale la parola "certificato" deve essere sostituita da "patentino".

Di seguito, pertanto, il termine "certificato di idoneità forestale" sarà sostituito da "patentino di idoneità forestale".

In applicazione all'articolo 69 del DPR 24.9.1997, n. 616, sono state definitivamente trasferite alle Regioni tutte le funzioni esercitate dallo Stato, anche per quanto riguarda le foreste, comportando la piena competenza della Giunta Regionale circa il rilascio del patentino di idoneità forestale.

Recentemente il DPR 20 ottobre 1998, n. 403 - Regolamento di attuazione degli articoli 1,2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127 (Bassanini bis), in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, ha introdotto sensibili semplificazioni sia per quanto concerne l'estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sia per l'utilizzo di dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Al fine di adeguare lo schema a suo tempo approvato con DGR 4431 del 30 luglio 1991 e DGR 2820 del 16 maggio 1995, per il rilascio del patentino di idoneità forestale, con il presente provvedimento si intende proporre una nuova procedura amministrativa che, in sintonia con i nuovi indirizzi a cui deve adeguarsi la Pubblica Amministrazione in tema di semplificazione, si ispiri ai seguenti criteri generali:

- Rendere un servizio rapido ed efficiente alle Ditte interessate;
- Snellire la pratica burocratica per l'acquisizione ed il rinnovo del Patentino;
- Ampliare la validità temporale del Patentino, che attualmente è di un anno solare, portandola a tre anni;
- Acquisire informazioni periodicamente aggiornabili sullo stato del parco macchine forestali a livello regionale e monitorare il complesso universo delle ditte boschive venete al fine di attuare, su una base attendibile di dati, la politica regionale in merito ai sussidi, previsti anche da Agenda 2.000, per il miglioramento delle condizioni di lavorazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura.
- Iniziare un percorso volto ad un maggior riconoscimento e ad una migliore riqualificazione del ruolo svolto dagli operatori forestali al fine di aumentare la professionalità di chi opera nel settore delle utilizzazioni boschive.

Tutto ciò premesso il relatore conclude la propria relazione sottoponendo alla approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

### **LA GIUNTA REGIONALE**

UDITO il Vice presidente Avv. Bruno Canella, in qualità di Assessore alle Politiche del Settore Primario, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, Il comma, dello Statuto il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il R.D. 30.12.23 n. 3267 artt. 130 e 181

VISTO il R.D. 16.5.26, n. 1126, artt. 22 e 130

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127

VISTO il DPR 24 settembre 1997, n. 616

VISTO il DPR 20 ottobre 1998, n. 403

VISTO il DM 17.12.1945

VISTA la L.R. 13 settembre 1978, n. 52

VISTA la DGR 4431 del 30 luglio 1991

VISTA la DGR 2820 del 16 maggio 1995

### **DELIBERA**

1. Le premesse e l'allegato "A" fanno parte integrante e sostanziale presente provvedimento;
2. Di approvare la Procedura amministrativa per il rilascio del Patentino di idoneità forestale di cui all'allegato "A" del presente provvedimento;
3. Le modalità per il rilascio del Patentino di idoneità forestale alle Ditte boschive saranno regolamentate secondo la presente Procedura, a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento.
4. Viene estesa a tre anni la validità dei Patentini di idoneità forestale in vigore alla data di esecutività del presente provvedimento.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
Dott. Gianfranco Zanetti

IL PRESIDENTE  
On. Dott. Giancarlo Galan



Allegato "A" alla deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER IL RILASCIO DEL PATENTINO DI IDONEITA' FORESTALE

### Articolo 1 - Ambito di applicazione

La presente disciplina si applica, nella Regione del Veneto, alle imprese che materialmente effettuano le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dei lotti, nel patrimonio boschivo degli Enti qualora si configuri un rapporto tra Ente committente e impresa, nell'ambito della applicazione di un contratto stipulato anche ai sensi del Capitolato tecnico per le utilizzazioni forestali, nonché nel caso di utilizzazioni effettuate nei boschi privati di entità superiori ai 100 mc. in fustaia ed ai 2,5 ha. nel ceduo e qualora, in soprassuoli sensibili dal punto di vista forestale a causa della eventuale complessità e delicatezza dell'utilizzazione, l'intervento di una impresa idonea, venga prescritto nel progetto speciale di taglio ovvero nei casi in cui tale prescrizione venga impartita direttamente dal S.F.R. competente.

### Articolo 2 - Modalità di richiesta

Il rilascio del Patentino di idoneità forestale è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, della seguente documentazione:

#### A) Rilascio del Patentino di idoneità forestale.

- 1) **Domanda, in carta legale**, al Dirigente del Servizio Forestale Regionale nella cui giurisdizione risiede l'interessato, (come da FAC-SIMILE allegato) ;
- 2) **Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio** comprendente la dicitura antimafia di cui all'articolo n. 9 del DPR 3 giugno 1998, n. 252,
- 3) **Relazione tecnica**, redatta da un tecnico qualificato, illustrante il possesso dei requisiti di cui al successivo articolo n. 3, con particolare riferimento alla consistenza ed adeguatezza del parco macchine in dotazione all'impresa, al grado di formazione professionale degli addetti ed alla conoscenza delle norme di settore.
- 4) **Marca da bollo** per il rilascio del Patentino.

#### B) Rinnovo del Patentino di idoneità forestale.

- 1) **Domanda, in carta legale**, al Dirigente del Servizio Forestale Regionale nella cui giurisdizione risiede l'interessato, (come da FAC-SIMILE allegato) ;
- 2) **Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio** comprendente la dicitura antimafia di cui all'articolo n. 9 del DPR 3 giugno 1998, n. 252,
- 3) **Marca da bollo** per il rilascio del Patentino.

Nei casi di cui ai punti A e B il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio può essere sostituito dalla Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo n. 1 del DPR 20 ottobre 1998, n. 403 per quanto concerne l'oggetto sociale ed il tipo di attività svolta. In questo caso spetterà al S.F.R. accettante verificare, secondo le modalità di cui all'articolo 11 del DPR 20 ottobre 1998, n. 403, la veridicità della dichiarazione e la sussistenza del nulla osta ai fini dell'articolo 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia).

#### C) Patentino di idoneità forestale già rilasciato dagli organismi competenti di altre Regioni o Stati di provenienza.

Il Patentino o documento analogo già rilasciato alle imprese dagli organismi competenti di altre Regioni o Paesi aderenti all'Unione Europea, è valido anche per le utilizzazioni effettuate nell'ambito del territorio regionale.

### Articolo 3 - Condizioni per il rilascio

Il Patentino richiesto secondo quanto previsto al precedente Articolo 2, viene rilasciato in carta legale alle imprese la cui attività, come risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio, contempli le operazioni inerenti alla selvicoltura in genere che offrano garanzie di capacità tecnica nella conduzione dei lavori boschivi, documentabile anche attraverso la qualificazione delle maestranze che devono almeno aver

superato un periodo di apprendistato presso le Imprese già in possesso del patentino, ovvero, aver partecipato a corsi di qualificazione per operatori forestali o quant'altro in grado di fornire sufficienti garanzie per la buona conduzione dei lavori in bosco.

Le imprese devono altresì possedere l'attrezzatura tecnica necessaria per assicurare la buona e razionale esecuzione dei lavori boschivi e devono essere a conoscenza della normativa regionale relativamente al settore delle utilizzazioni, con particolare riferimento alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale ed al Capitolato tecnico per le utilizzazioni forestali.

#### **Articolo 4 - Termini di validità**

Il Patentino di idoneità forestale ha validità triennale ed è rinnovabile per periodi di corrispondente durata.

#### **Articolo 5 – Esecuzione di operazioni boschive per motivi particolari**

I tagli boschivi da effettuarsi per motivi particolari non pienamente riconducibili ad operazioni di natura selvicolturale, ma funzionali alla manutenzione di opere, regolarmente autorizzate sono consentiti anche in assenza del Patentino di idoneità forestale.

Con le stesse modalità è consentito il taglio della vegetazione arborea al fine di garantire la pubblica incolumità, per motivi igienico sanitari o per prevenire danni alle infrastrutture e manufatti presenti.

Spetta al S.F.R. verificare che la natura degli interventi da porre in essere rientri nelle suddette casistiche.

#### **Articolo 6 – Procedimenti disciplinari**

Nei casi di inadeguatezza di un'impresa nell'esecuzione delle utilizzazioni boschive per imperizia, negligenza, o malafede, oppure al persistere di tali comportamenti anche in riferimento all'applicazione delle normative di settore, il Dirigente del S.F.R. competente, fatta salva la comminazione delle sanzioni previste dalle P.M.P.F., provvede ad effettuare, a carico della stessa, una contestazione scritta, qualora gli addebiti riconosciuti siano di particolare rilevanza.

A giudizio del Dirigente del S.F.R. competente vengono considerati particolarmente gravi comportamenti che recano danno al patrimonio forestale ed ambientale pregiudicando la perpetuità ed i ritmi di accrescimento del soprassuolo, nonché eventuali atteggiamenti omissivi tenuti anche in relazione all'applicazione delle norme di settore.

Nei casi di manifesta inidoneità di un'impresa all'esecuzione di utilizzazioni boschive, determinata da due contestazioni scritte ricevute nell'arco di validità del Patentino, è sospesa l'efficacia dello stesso da parte del Dirigente del S.F.R. competente, per un periodo variabile la cui durata non può comunque superare i dodici mesi. Tale sospensione comporta l'esclusione dell'impresa dall'esercizio delle operazioni di utilizzazione boschiva per il periodo determinato dal relativo provvedimento. Durante il periodo di sospensione non si può procedere al rinnovo del Patentino.

Sia le contestazioni scritte che la comunicazione dell'avvio della procedura di sospensione del patentino saranno inviati da parte del S.F.R. competente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'impresa interessata può presentare le eventuali controdeduzioni nei confronti dell'avvio della procedura di sospensione del patentino entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata. Il rappresentante dell'impresa può essere sentito personalmente quando nel predetto termine ne faccia richiesta.

La sospensione ha validità nel territorio regionale anche se il Patentino è stato rilasciato dagli organismi indicati come competenti nell'ordinamento delle Regioni o o Paesi aderenti all'Unione Europea.

#### **Articolo 7 – Elenco delle Imprese in possesso del Patentino di idoneità forestale**

Presso ogni Servizio Forestale Regionale è tenuto e periodicamente aggiornato l'elenco delle Imprese a cui viene rilasciato il Patentino di idoneità forestale, nonché l'elenco di quelle sospese.

(in carta legale)

**CODICE PATENTINO** \_\_\_\_\_

Il Sottoscritto Dr. \_\_\_\_\_ Dirigente del Servizio Forestale Regionale di \_\_\_\_\_,

**VISTA** la richiesta presentata dall'interessato in data \_\_\_\_\_;

**VISTO** il R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

**VISTA** la L. 4.11.1968, n. 15

**VISTO** il DPR 3 giugno 1998, n. 252.

**VISTO** il DPR 20 ottobre 1998, n. 403

**VISTA** la L.R. 13 settembre 1978, n.52;

**VISTA** la D.G.R. esecutiva 14 gennaio 1997, n. 69;

**VISTA** la D.G.R. esecutiva 27 marzo 1979, n. 1578;

**VISTA** la D.G.R. esecutiva \_\_\_\_\_;

**VISTA** la comunicazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

**RILASCIA IL PRESENTE PATENTINO DI IDONEITA' FORESTALE**

all'impresa \_\_\_\_\_ in quanto tecnicamente idonea ad assumere e dirigere lavori di utilizzazione boschiva.

L'impresa di cui al presente Patentino non potrà affidare le lavorazioni di lotti boschivi ad altre imprese che non siano in possesso di analogo Patentino in corso di validità.

Il presente Patentino scade il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
FORESTALE REGIONALE DI

\_\_\_\_\_



(in carta legale)

Spett.le Servizio Forestale Regionale  
di .....

Il sottoscritto..... nato a ..... il ....., residente a ..... , codice fiscale  
..... titolare/legale rappresentante dell'impresa boschiva ..... con sede a  
..... in Via ..... n. ...., Tel ..... , partita IVA .....

### CHIEDE

ai sensi della procedura amministrativa approvata con Deliberazione esecutiva della Giunta Regionale  
....., n. ....:

☐ **Il rilascio**

☐ **il rinnovo**

del Patentino di idoneità forestale.

**Allega la seguente documentazione:**

- ☐ **Marca da bollo;**
- ☐ **Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio comprendente la  
dicitura antimafia** di cui all'articolo n. 9 del DPR 3 giugno 1998, n. 252;
- ☐ **Dichiarazione sostitutiva di certificazione**, da prodursi in alternativa al  
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, ai sensi dell'articolo n. 1 del  
DPR 20 ottobre 1998, n. 403 per quanto concerne l'iscrizione alla Camera di  
Commercio;
- ☐ **Relazione tecnica**, redatta da un tecnico qualificato, illustrante il possesso dei  
requisiti di cui all'articolo n. 3 delle norme, con particolare riferimento alla  
consistenza ed adeguatezza del parco macchine in dotazione all'impresa, al  
grado di formazione professionale degli addetti ed alla conoscenza delle norme  
di settore.

**Dichiara** sotto la propria responsabilità che le informazioni, di seguito riportate corrispondono a verità.

### INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'IMPRESA

Data inizio attività in ambito forestale .....

Ragione sociale: ☐ Impresa individuale - ☐ Società - ☐ Cooperativa

Settore di attività prevalente: ☐ Ditta boschiva - ☐ Segheria - ☐ Altro, specificare: .....

#### STRUTTURA DELL'IMPRESA BOSCHIVA

**Operai boscaioli dipendenti nell'ultimo anno di attività oltre al titolare:**

Stagionali: locali: Num. \_\_\_\_\_ - Extraregionali: Num. \_\_\_\_\_ - Stranieri: Num. \_\_\_\_\_

Fissi: locali: Num. \_\_\_\_\_ - Extraregionali: Num. \_\_\_\_\_ - Stranieri: Num. \_\_\_\_\_

**Impiegati stagionali:** Num. \_\_\_\_\_ - **Impiegati fissi:** Num. \_\_\_\_\_

#### ATTREZZATURE

**Motoseghe:** Num. \_\_\_\_\_ - **Verricelli:** Num. \_\_\_\_\_ - **Gru a cavo:** Num. \_\_\_\_\_ - **Risine:** metri \_\_\_\_\_

**Rimorchi forestali ad un asse:**

Minore di 5 anni Num. \_\_\_\_\_ - Dai 5 ai 10 anni Num. \_\_\_\_\_ - Superiore ai 10 anni \_\_\_\_\_

**Rimorchi forestali con due assi:**

Minore di 5 anni Num. \_\_\_\_\_ - Dai 5 ai 10 anni Num. \_\_\_\_\_ - Superiore ai 10 anni \_\_\_\_\_

**Trattori gommati a 4 ruote motrici di età:**

Minore di 5 anni Num. \_\_\_\_\_ - Dai 5 ai 10 anni Num. \_\_\_\_\_ - Superiore ai 10 anni \_\_\_\_\_

**Trattori cingolati di età:**

Minore di 5 anni Num. \_\_\_\_\_ - Dai 5 ai 10 anni Num. \_\_\_\_\_ - Superiore ai 10 anni \_\_\_\_\_

**Autocarri di età:**

Minore di 5 anni Num. \_\_\_\_\_ - Dai 5 ai 10 anni Num. \_\_\_\_\_ - Superiore ai 10 anni \_\_\_\_\_

**Autocarri con gru idraulica caricatronchi di età:**

Minore di 5 anni Num. \_\_\_\_\_ - Dai 5 ai 10 anni Num. \_\_\_\_\_ - Superiore ai 10 anni \_\_\_\_\_

**Spaccalegna:** Num. \_\_\_\_\_ - **Scortecciatrici:** Num. \_\_\_\_\_ - **Cippatrici:** Num. \_\_\_\_\_

**Altre attrezzature:** indicare num. e tipo \_\_\_\_\_

#### ATTIVITA' SVOLTA (nell'ultimo anno)

**Cantieri di lavoro per lotti boschivi:** Fustaia: Num. \_\_\_\_\_ - Ceduo: Num. \_\_\_\_\_

**Legname acquistato da Enti:** Conifere, mc: \_\_\_\_\_ - Latifoglie, q.li: \_\_\_\_\_

**Legname acquistato da Privati:** Conifere, mc: \_\_\_\_\_ - Latifoglie, q.li: \_\_\_\_\_

**Legname utilizzato in proprio (\*):** Taglio ed allestimento: mc. \_\_\_\_\_ - Esbosco, mc. \_\_\_\_\_

**Lavorazione affidata a terzi(\*):** Taglio ed allestimento: mc. \_\_\_\_\_ - Esbosco, mc. \_\_\_\_\_

**Lavorazione effettuata conto terzi(\*):** Taglio ed allestimento: mc. \_\_\_\_\_ - Esbosco, mc. \_\_\_\_\_

(\*) Sommare conifere più latifoglie (10 q.li=1 mc.) ed esprimere tutto in mc.

Sulla base di quanto stabilito dalla legge 31.12.1996 n. 675, si autorizza il solo trattamento dei dati personali a fini statistici, mentre non si autorizza la diffusione dei dati stessi a terzi.

..... di .....

IN FEDE

.....

**REGIONE DEL VENETO**

**Servizio Forestale Regione di \_\_\_\_\_**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

**(art. 1 del DPR del 20 ottobre 1998, n. 403)**

Il sottoscritto.....nato a.....il.....residente a....., codice  
fiscale.....rappresentante dell'impresa boschiva.....con sede  
a.....in Via.....n....., tel....., partita  
IVA.....

avanti al pubblico ufficiale

cognome.....nome.....qualifica.....

**dichiara**

- Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di .....al n. ....
- Di avere il seguente oggetto sociale .....  
.....  
.....  
.....
- Di svolgere abitualmente la seguente attività: .....  
.....  
.....  
.....

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il dichiarante \_\_\_\_\_